



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

DISPOSIZIONE N. 1296/DG

IL DIRETTORE GENERALE

- CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
- CONSIDERATO** che per effetto dell'art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi;
- PRESO ATTO** del decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/10/2010 con il quale viene nominato il Presidente dell'ISPRA;
- VISTO** il decreto GAB-DEC-2010-152 del 5/08/2010 del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale viene nominato il Consiglio di Amministrazione;
- VISTA** la Deliberazione n. 02/CA del 18/10/2010 con la quale il Dr. Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale;
- VISTA** la Disposizione n. 1110/DG del 31/05/05 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del divieto di fumo nei locali in uso ad ISPRA, già APAT, nonché sono stati nominati i soggetti responsabili preposti all'applicazione del divieto nelle diverse pertinenze immobiliari;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

RITENUTO

necessario revisionare il predetto regolamento e aggiornare l'elenco dei soggetti aventi il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni per ciascuna pertinenza, anche alla luce della recente riorganizzazione logistica;

DISPONE

- la revisione del Regolamento per la disciplina del divieto di fumo nei locali in uso ad ISPRA, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente atto (All. 1);
- la nomina dei seguenti soggetti con il compito di procedere alla vigilanza, all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni, nelle pertinenze immobiliari accanto a ciascuno indicate:

Istituto Flash & Capitalpol

Via Vitaliano Brancati 48 e 60 - Roma

Via Cesare Pavese 305 – Roma

Via Curtatone, 3 – Roma (fino al rilascio totale dell'immobile)

Casalotti - Roma (fino al rilascio totale del sito)

Maria Belli

Castel Romano

Maurizio Ferla

tutte le pertinenze sul territorio del Comune
di Venezia

Daniela Meri Tiozzo

Chioggia

Maria Luisa Romagnoli

Ozzano dell'Emilia

David Pellegrini

Livorno

Luca Castriota

Palermo

Pietro Battaglia

Milazzo

Matteo Cobuccio

Caserta

Roma, - 4 SET. 2012

Il Direttore Generale
Dr. Stefano Laporta



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI IN USO ALL'ISPRA

ART. 1 - Ambito d'applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il divieto di fumo nei locali dell'ISPRA, nell'ambito dei principi fissati dall'art. 32 della Costituzione, degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. 626/94, dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.12.1995, dalla circolare 28 marzo 2001, n. 4 del Ministero della Salute e dall'art. 51 della L.16/01/2003 n. 3.
2. Il divieto di fumo vige in tutti gli ambienti in uso ad ISPRA nel territorio nazionale, utilizzati a qualunque titolo, senza eccezione alcuna, compresi gli automezzi.
3. Destinatari del presente Regolamento sono il personale dipendente e non, e tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma.

ART. 2 – Sanzioni amministrative

1. I trasgressori delle disposizioni sul divieto di fumo sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da un minimo di 27,50 euro ad un massimo di 275 euro.
2. La misura della sanzione è raddoppiata nel caso in cui la violazione è commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o alla presenza di lattanti o bambini fino ai dodici anni
3. La sanzione si applica:
 - nella misura minima se il pagamento è effettuato entro i primi quindici giorni dall'accertamento dell'infrazione;
 - nella misura del doppio del minimo se il pagamento è effettuato tra il 16° giorno ed il 60° giorno dall'accertamento dell'infrazione;
 - nella misura massima se il pagamento è effettuato dal 61° giorno in poi.
4. Il soggetto preposto alla vigilanza ed all'accertamento dell'infrazione, che non ottemperi alle suddette disposizioni, è soggetto al pagamento di una sanzione che va da un minimo di 220 euro ad un massimo di 2.200 euro ai sensi dell'art. 7 Legge n. 584/75 e s.m.i. Tale somma viene aumentata della metà nel caso che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

ART. 3 – Modalità di applicazione della sanzione



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

1. Il soggetto preposto alla vigilanza ed all'accertamento dell'infrazione, deve essere dotato di appositi moduli di contestazione (all. n. 1), da compilarsi in caso di violazione che deve essere contestata immediatamente al trasgressore stesso consegnandogli altresì copia del verbale; in caso di rifiuto da parte del trasgressore di sottoscrivere il verbale o di riceverne copia, ne deve essere dato atto nel medesimo verbale.
Nel medesimo verbale devono altresì essere riportate le modalità di pagamento.
2. Il trasgressore, qualora non intenda procedere al pagamento in misura ridotta, avrà trenta giorni di tempo dalla contestazione/ricezione/notifica del verbale di accertamento e contestazione, per far pervenire alla Prefettura di Roma scritti difensivi.
3. Trascorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione in misura ridotta, il soggetto che ha accertato la violazione deve presentare rapporto con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, alla Prefettura di Roma.
4. Nell'ipotesi in cui l'organo competente ritenesse di accogliere le istanze difensive presentate dall'interessato lo stesso disporrà l'archiviazione del procedimento.
5. In base alla normativa vigente, a chi è stata contestata la violazione è data facoltà di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente competente, sia nel caso in cui non abbia presentato ricorso all'autorità competente, sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.
6. I soggetti preposti alla vigilanza ed all'accertamento dell'infrazione non possono ricevere direttamente il pagamento dal trasgressore.

ART.45 Entrata in vigore e pubblicità

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso con Disposizione del Direttore Generale e sarà pubblicato sul sito istituzionale ISPRA

Dall'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le precedenti norme e circolari interne in materia.

ART. 5 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni legislative se ed in quanto applicabili in materia ed i particolare L. 584/75, L. 689/81, L.488/2001, L.3/2003, la Circolare Ministeriale n.4/2001, oltre all'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04 e alla Circolare Ministeriale 17 dicembre 2004.

Le disposizioni del presente regolamento sono da disapplicare senza alcuna formalità qualora risultassero contrastanti con le norme delle fonti del diritto gerarchicamente superiori.

Roma, **4 SET. 2012**

Il Direttore Generale
Dr. Stefano Laporta

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

Processo verbale di contravvenzione alla norma di Legge 584/1975, D.P.C.M. 14/12/1995 art. 51 L. 3/2003. Infrazione con sanzione amministrativa ai sensi della legge 24/11/1981 n. 689, come modificata del D. Lgs. 507/1999.

Verbale di accertamento e contestazione n.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ il sottoscritto _____ incaricato dal dirigente all'espletamento dei compiti previsti dal Regolamento sul divieto di fumo nei locali dell'APAT, ha accertato che il Sig./ra _____ nato/a il _____ a _____ e residente a _____ in Via _____ in violazione della legge 584/1975, dell'art. 3 D.P.C.M. 14/12/1995, dell'art. 51 Legge 3/2003 e del Regolamento citato fumava nei locali dell'APAT e precisamente _____ in presenza del regolare divieto ben in vista ed esposto negli appositi spazi. (oppure sorpreso nell'atto di spegnere una sigaretta dopo aver fumato). All'atto della contestazione il sunnominato ha dichiarato _____

Del che si è redatto il presente verbale, che è stato sottoposto alla firma dell'interessato, contestando immediatamente, ai sensi dell'art. 14 della legge 24/11/1981 n. 689, la natura della violazione, punita (ex art. 7 L. 584/1975 così come sostituito dall'art. 2 L. 488/200???) con la **pena dell'ammenda da un minimo di € 25 ad un massimo di € 250.**

La violazione non è stata contestata immediatamente causa:

per cui ci si avvale del disposto del 2° comma art. 14 della Legge 24.11.1981 n. 689, notificando il presente verbale, contenente gli estremi della violazione, mediante invio di copia a mezzo Raccomandata A.R.

Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'art. 96 del D. Lgs 507/1999) della medesima legge n. 689/1981, è ammesso il pagamento:

- nella misura **minima di 25 euro** se il pagamento viene effettuato entro i primi quindici giorni dall'accertamento dell'infrazione;
- nella misura del doppio de minimo, **pari a 50 euro** se il pagamento viene effettuato tra il 16° ed il 60° giorno dall'accertamento dell'infrazione;
- nella misura massima se il pagamento viene effettuato dal 61° giorno in poi.

Ai sensi dell'art. 18 della stessa legge 24/11/1981 n. 689, il contravventore può presentare, nel termine di giorni 30 (trenta) dalla contestazione-ricezione/notifica della presente, scritti difensivi, indirizzando direttamente alla Prefettura di Roma, autorità competente a ricevere il rapporto ex art. 9 1.584/1975.

Il trasgressore

Il verbalizzante

NOTIFICA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____
il sottoscritto _____ ha notificato il presente verbale al Sig./ra
_____, mediante consegna di copia della
presente in proprie mani.

Il trasgressore

Il verbalizzante

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'art. 96 del D. Lgs 507/1999) della medesima legge n. 689/1981, può essere effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione-ricezione/notificazione del presente verbale tramite il modello F23 presso gli intermediari abilitati:

concessionari del servizio nazionale della riscossione

banche

agenzie postali

Nel modello F23 devono essere indicati le generalità del contravventore (campo 4), l'ente che ha constatato la violazione (campo 5), il codice dell'ente cui va riferito il versamento (campo 6), l'anno e il numero del verbale di constatazione e l'importo (campo 10).

Il codice tributo da indicare è il **131T**, denominato “sanzioni amministrative diverse dall'IVA”; il codice dell'ente cui va riferito il versamento è quello della **prefettura territorialmente competente**, già codificato con la lettera **B** seguita dalla sigla automobilistica della provincia.